

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-488 del 29/01/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - SURGITAL SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA n. 16/1 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4.b3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-514 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **SURGITAL SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), LOCALITÀ LAVEZZOLA, VIA BASTIA n. 16/1 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PASTA FRESCA E SURGELATA (PUNTO 6.4.b3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Surgital SpA avente sede legale in Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via Bastia n. 16/1 (CF/P.IVA 01066170398) risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1226 del 15/03/2021 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 12/08/2025 (acquisita con PG/2025/145695 del 12/08/2025), riguardante:

- 1) l'ampliamento della centrale frigorifera con l'inserimento di n. 2 nuovi impianti frigoriferi;
- 2) la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 216 kWp sulla copertura dell'area produttiva;
- 3) l'eliminazione del monitoraggio odorigeno sul punto di emissione in atmosfera E47, prescritto al paragrafo D2.4.4) dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;
- 4) l'eliminazione del registro orario dei controlli sulle caldaie afferenti alle emissioni E12, E13, E14 ed E46, prescritto al paragrafo D2.4.2) dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;
- 5) l'inserimento di 6 gruppi elettrogeni di emergenza a gasolio, non inseriti in autorizzazione,
- 6) la modifica del valore limite stabilito in AIA per il parametro fosforo totale allo scarico in acque superficiali S2 dal valore di 2 mg/l al valore di 10 mg/l, in deroga al BAT-AEL stabilito dalla Tabella 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi, inviata da ARPAE SAC di Ravenna (ns. PG/2025/170525 del 26/09/2025) in relazione alle modifiche di cui al punto n. 3) (eliminazione del monitoraggio odorigeno sul punto di emissione in atmosfera E47), al punto n. 4) (eliminazione del registro orario dei controlli sulle caldaie E12, E13, E14 ed E46) e al punto n. 6) (modifica del valore limite stabilito per il parametro fosforo totale allo scarico in acque superficiali S2 dal valore di 2 mg/l al valore di 10 mg/l), anche sulla base del parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 22/09/2025 (ns.

PG/2025/167372 del 22/09/2025), a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/149414 del 21/08/2025;

VISTE le osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi presentate da Surgital SpA (acquisite con PG/2025/176479 del 06/10/2025), dalle quali si apprende la rinuncia da parte del gestore alle modifiche di cui al punto n. 4) (eliminazione del registro orario dei controlli sulle caldaie E12, E13, E14 ed E46) e al punto n. 6) (modifica del valore limite stabilito per il parametro fosforo totale allo scarico in acque superficiali S2 dal valore di 2 mg/l al valore di 10 mg/l);

VISTO il parere espresso in data 20/10/2025 (ns. PG/2025/185069) dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in relazione alle osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi presentate da Surgital SpA (ns. PG/2025/176479 del 06/10/2025), a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/178768 del 09/10/2025, dal quale emerge che in relazione alla modifica di cui al punto n. 3) (eliminazione del monitoraggio odorigene sul punto di emissione in atmosfera E47) la documentazione presentata da Surgital SpA non supera quanto indicato nella comunicazione di motivi ostativi e quanto già espresso dallo stesso servizio in data 22/09/2025 (ns. PG/2025/167372), in particolare:

“Visti i contenuti della relazione di ricognizione contenente una schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene dovute alle sorgenti E47 ed al flottatore ai quali è seguita una richiesta di integrazioni da parte dello scrivente Servizio per avere gli elementi necessari a valutare i seguenti aspetti:

- *L'aumento delle concentrazioni odorigene misurate alla sorgente E47 con l'impianto di abbattimento acceso;*
 - *I parametri meteorologici che hanno guidato la scelta dei punti di misura “monte-valle”. Questi due punti monitorati non risultano in corrispondenza dei recettori potenzialmente interessati dalle emissioni odorigene, così come previsto dal provvedimento di AIA;*
 - *Una interpretazione delle elevate concentrazioni odorigene misurate nei punti di misura “monte-valle”;*
 - *La scelta del monitoraggio condotto in periodo invernale, nonostante il piano di monitoraggio dell'AIA preveda di prediligere il periodo estivo (tra giugno e settembre);*
 - *I riferimenti bibliografici che giustificano quanto riportato dal Proponente circa “Nella letteratura scientifica, una concentrazione di odore di circa 100 ouE/m³ è generalmente considerata associata ai valori di fondo ambientale e non indicativa di un impatto significativo. Secondo la norma UNI EN 13725:2022, livelli così bassi spesso non provocano fastidio percepibile, riflettendo la presenza di odori naturali nell'ambiente, che forniscono valori medi di fondo ambientale che variano da 15 ouE/m³ fino a circa 100 ouE/m³”. Tali riferimenti bibliografici non sono stati citati nello studio, rendendo impossibile verificarne i contenuti;*
 - *La sostituzione dei filtri a carboni attivi da eseguire ogni 4.000 ore di funzionamento degli stessi.*
- Considerato quanto integrato dal Proponente con la relazione di Addendum, che riporta i riferimenti al DD MASE per poter considerare una sorgente odorigena non significativa, ma senza chiarire gli altri elementi sollevati da Arpae, sopra richiamati.*

Si ritiene che quanto fornito dalla Ditta non possa essere sufficiente per poter sospendere il monitoraggio e la caratterizzazione delle sorgenti odorigene presenti all'interno dello stabilimento Surgital. Pertanto, si ritiene necessario proseguire il monitoraggio con le stesse modalità previste dal Piano di Monitoraggio, ma conducendo le misure sia in periodo estivo che in quello invernale”;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha in seguito rettificato, per le vie brevi, la frequenza dei monitoraggi, ovvero annualmente in periodo estivo;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

CONSIDERATO che le variazioni comunicate dal gestore di cui ai punti n. 1) (ampliamento della centrale frigorifera con l'inserimento di n. 2 nuovi impianti frigoriferi) e n. 2 (realizzazione di un impianto fotovoltaico da 216 kWp sulla copertura dell'area produttiva) non necessitano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 18/06/2025 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi (ns. PG/2025/110023);

ACQUISITE in data 22/09/2025 (ns. PG/2025/167372 del 22/09/2025) e in data 20/10/2025 (ns. PG/2025/185069) le relazioni tecniche espresse dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro delle richieste avanzate da ARPAE-SAC di Ravenna rispettivamente con nota ns. PG/2025/149414 del 21/08/2025 e con nota ns. PG/2025/178768 del 09/10/2025;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto

stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARP AE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARP AE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARP AE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla Ditta **Surgital SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Conselice (RA), località Lavezzola, via Bastia n. 16/1 (CF/P.IVA 01066170398) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARP AE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi come segue:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO
AIA = € 250,00**

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 12/08/2025 (acquisita con PG/2025/145695 del 12/08/2025), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARP AE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1226 del 15/03/2021 e smi con versamento effettuato in data 08/08/2025 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARP AE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi, è da considerare la prevista realizzazione dei seguenti interventi:
 - ampliamento della centrale frigorifera con inserimento di n. 2 nuovi impianti frigoriferi, ciascuno dei quali composto da: una motocondensante a CO₂ da 400 kW a -40 °C, un chiller condensato ad aria da 640 kW, con gas R513A, per la produzione di glicole propilenico a -8 °C per la condensazione della centrale a CO₂, un gruppo di accumulo e pompe al servizio dei precedenti. I gruppi frigo saranno posizionati sul tetto della parte sud-est dello stabilimento, lato via Bastia. I nuovi gruppi frigoriferi utilizzeranno l'acqua di raffreddamento osmotizzata recuperata dal chiarificato del depuratore;

- realizzazione di un impianto fotovoltaico da 216 kWp sulla copertura dell'area produttiva.

Inoltre si prende atto della presenza di 6 gruppi elettrogeni di emergenza a gasolio e della volontà del gestore di installare due nuove cisterne da 75 m³ da utilizzare come polmone delle acque depurate prima dell'impianto di osmosi, al fine di recuperare quasi totalmente le acque chiarificate del depuratore.

2.c) Il **Piano di Monitoraggio delle emissioni odorigene** di cui al paragrafo D2.4.4 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi, è aggiornato sostituendo la tabella presente al punto "Monitoraggio" con quella di seguito riportata:

Emission e	Reparto/ macchina	Parametri/ azioni	Frequenza	Registrazione
E47	Impianto di depurazione	NH ₃ , H ₂ S, SOV, mercaptani	Annuale	Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo (disco di rete disponibile su Ambiente). I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.
		Sostituzione dei filtri a carboni attivi	Ogni 4.000 ore di funzionamento dei filtri	Registrazione dell'avvenuta sostituzione – registro previsto al punto 2 delle prescrizioni del paragrafo D2.4.2
Ai confini di stabilimento, in corrispondenza dei recettori potenzialmente interessati		Emissioni odorigene	Annuale nel periodo estivo (tra giugno e settembre)	I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale come richiesto al paragrafo D2.3.

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-1226 del 15/03/2021 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ravenna - Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.